



Cari Lettori,

i quesiti giunti a noi tra maggio e agosto non hanno consentito di sviluppare argomenti monotematici di ampio respiro pertanto, al fine di non lasciare inevase le domande fin qui giunte, inizieremo la pubblicazione delle più ricorrenti che racchiuderemo, pur raggruppandole per tipologia, in un tema unico: " I VOSTRI QUESITI".


Vi auguriamo buona lettura

Il Comitato Comunicazione

GIUGNO – SETTEMBRE 2015

Il primo tema che abbiamo potuto individuare è quello relativo a: **chi vigila sui fondi e sui nostri soldi?** E' un argomento interessante che richiede un minimo di conoscenza dell'assetto organizzativo della previdenza complementare, in questo modo sarà più semplice comprendere le domande e le relative risposte.

Ciclo gestionale fondi pensione



Dallo schema in alto potete evincere gli attori che operano nell'alveo dei Fondi Pensione. In un numero successivo descriveremo l'organizzazione interna dei Fondi Pensione.



D. Chi vigila sui Fondi Pensione e sui nostri soldi?

R. Prima di tutto occorre sapere che il risparmio previdenziale è soggetto a due garanzie costituzionali (art. 37 e 48)¹.

L'autorità che vigila sui fondi pensione è la CO.VI.P. (Commissione Vigilanza Fondi Pensione).

In poche parole la COVIP vigila sulla trasparenza, correttezza e sulla sana e prudente gestione dei Fondi Pensione.

La COVIP ha poteri: regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori.

Annualmente la COVIP predispone un piano di controlli ispettivi da effettuarsi presso i Fondi Pensione e sulla base delle rilevazioni può anche sanzionare gli Organi del Fondo (CdA, Dir. Resp e CI) a pene pecuniarie e interdittive.

I Fondi hanno l'obbligo di inviare all'ente di vigilanza tutto il materiale prodotto durante tutto l'anno, i bilanci, i verbali del CdA e delle assemblee nonché tutte le rilevazioni statistiche ed economico finanziarie (attualmente alle segnalazioni statistiche annuali si sono aggiunte quelle: mensili e trimestrali).

La COVIP può essere ingaggiata anche dagli aderenti che dovessero riscontrare nel comportamento e/o gestione del Fondo delle anomalie.

¹ **Art. 38**

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. "OMISSIS"

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.



D. Dalle relazioni di bilancio si è visto, negli ultimi anni, delle annotazioni riguardanti omissioni contributive di alcuni datori di lavoro, cosa succede in questi casi? E quali sono le tutele previste dalle norme?

R. Il tema dell'omissione contributiva da parte del datore di lavoro è di particolare rilevanza, anche per effetto della crisi finanziaria. Nei casi citati c'è stata omissione di tutti i contributi e del TFR. Occorre tenere presente che nella previdenza complementare non vi è il principio dell'automaticità delle prestazioni previsto per la previdenza obbligatoria. Il Fondo non è responsabile del mancato versamento ha solo la titolarità delle somme acquisite in gestione.

Di norma, in caso di omissione contributiva, è il solo lavoratore aderente che può agire giudizialmente nei confronti del datore inadempiente. Il tempo per agire nei confronti del datore inadempiente è di dieci anni. Se però l'inadempienza è accompagnata dal fallimento del datore di lavoro i termini per agire (insinuazione al passivo) sono stabiliti dal giudice che ha decretato il fallimento.

D. Il Fondo non deve fare nulla?

R. Il Fondo ha una serie di adempimenti da porre in atto, per prima cosa la sana e prudente gestione vuole che il Fondo, accertata l'omissione, scriva al datore inadempiente per bloccare i termini interruttivi del reato (si parla di reato perché l'omissione contributiva non dovuta a errori o ritardi dovuti a terze parti ha la valenza di reato penale), nel contempo deve informare gli aderenti coinvolti.

Il Fondo può agire in nome e per conto degli aderenti se questi ultimi lo richiedono espressamente e il giudice di merito riconosce il Fondo come creditore (da un po' di tempo sempre più spesso i giudici riconoscono ai Fondi tale ruolo). La COVIP ha dato libertà ai Fondi di agire in funzione delle necessità e delle indicazioni dei giudici.

In aggiunta a questo i Fondi, di solito, introducono nei regolamenti e statuti, in caso di omissione contributiva, l'obbligo per il datore di reintegrare la posizione dell'aderente con l'aggiunta delle rivalutazioni non maturate.

D. In caso di omissione contributiva e fallimento del datore di lavoro, l'aderente può riscattare la posizione?

R. Può farlo ma non è consigliabile. Uno dei requisiti per l'ottenimento dei contributi omessi è che la posizione presso il Fondo non sia stata liquidata, pertanto, se invece lo fosse, l'aderente non potrebbe più percepire i contributi omessi e non potrebbe riaprire la posizione. È possibile chiedere anticipazioni o liquidazioni parziali (in caso di mobilità è possibile chiedere la liquidazione del 50% dal primo mese di mobilità, mentre in caso di cessazione del rapporto di lavoro è possibile riscattare il 50% dal 12mo mese di disoccupazione).



D. Ho letto che esiste la Banca Depositaria, quale è il suo ruolo nei confronti dei Fondi?

R. La Banca Depositaria (autorizzata dalla Banca d'Italia a tale compito) è uno degli attori meno visibili nel mondo della previdenza complementare, il suo ruolo, però, è di grande importanza per la sicurezza degli aderenti.

La Banca Depositaria sta a guardia degli investimenti per la sua massima trasparenza. Dal punto di vista funzionale i versamenti degli aderenti sono acquisiti direttamente dalla Banca Depositaria che provvede ad effettuare le operazioni di compravendita relative all'attività d'investimento dei fondi seguendo le indicazioni dei gestori finanziari (secondo le convenzioni stipulate con i fondi). Il deposito presso la Banca Depositaria (posizione indipendente) risponde a criteri di separazione contabile (differenziando i possibili rischi di custodia delle risorse del Fondo Pensione rispetto all'attività di gestione) e ai principi di correttezza e trasparenza amministrativa.

La Banca non funge solo da custode ma ha il compito di garantire la conservazione del patrimonio del Fondo, di eseguire gli ordini impartiti dai gestori dopo averne controllato la conformità alla legge, allo Statuto del Fondo e alle prescrizioni degli organi di vigilanza. In aggiunta a ciò, la Banca deve produrre specifica rendicontazione dei movimenti, della consistenza del patrimonio e composizione del portafoglio.

Nel prossimo numero risponderemo alle domande sulla GOVERNANCE.